

I - LE NORME COSTITUZIONALI

1. Trattato che istituisce la Comunità europea. Testo consolidato.

Storia: il trattato che istituisce la Comunità europea è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è entrato in vigore in Italia l'1 gennaio 1958 (comunicato 27 dicembre 1957) e vi è ancora in vigore. Il trattato è stato modificato dai seguenti atti: atto unico firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, ratificato dall'Italia in base alla legge 23 dicembre 1986 n. 909, ed entrato in vigore per l'Italia l'1 luglio 1987; trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato dall'Italia in base alla legge 3 novembre 1992 n. 454, ed entrato in vigore in Italia l'1 novembre 1993 (comunicato 2 novembre 1993); trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato dall'Italia in base alla legge 16 giugno 1998 n. 209, ed entrato in vigore in Italia l'1 maggio 1999. Il trattato sarà ulteriormente modificato dal Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi firmato a Nizza il 26 febbraio 2001 (in GUCE 10 marzo 2001 C 80) e non ancora in vigore.

Paesi aderenti: paesi aderenti ab initio: Belgio, Francia, Germania, Italia Lussemburgo, Paesi Bassi. *Adesioni successive:* Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda hanno aderito al trattato con quello firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, ratificato dall'Italia in base alla legge 21 dicembre 1972 n. 224 ed in vigore dall'1 gennaio 1973 (comunicato 16 febbraio 1973). La Grecia ha aderito al trattato con quello firmato ad Atene il 28 maggio 1979, ratificato dall'Italia in base alla legge 12 febbraio 1980 ed in vigore in Italia dall'1 gennaio 1981 (comunicato 27 gennaio 1981). Il Portogallo e la Spagna hanno aderito al trattato con quello firmato a Lisbona il 12 giugno 1985, entrato in vigore dall'1 gennaio 1986, ratificato dall'Italia in base alla legge 11 dicembre 1985 n. 775 ed in vigore in Italia dall'1 gennaio 1986 (comunicato 20 gennaio 1986). Austria, Finlandia, Norvegia, e Svezia hanno aderito al trattato con quello firmato a Corfù il 24 giugno 1994, ratificato dall'Italia in base alla legge 14 dicembre 1994 n. 686 ed in vigore per l'Italia dall'1 gennaio 1995 (comunicato 14 gennaio 1995). La Norvegia non ha tuttavia depositato il proprio strumento di ratifica al trattato di Corfù.

Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni: nessuna.

Altre notizie: il testo qui pubblicato è stato predisposto dall'Unione europea e ripreso dal suo sito europa.eu.int/eur-lex/it/index.htm; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) del Ministero degli esteri.

PARTE PRIMA

PRINCIPI

1. Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro una Comunità Europea ¹.

2. La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri ².

3. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

- a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) una politica commerciale comune;
- c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;
- e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- f) una politica comune nel settore dei trasporti;
- g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato

¹ Questo articolo è stato così modificato dall'art. G, A par. 1 del trattato di Maastricht.

² Questo articolo è stato così modificato dall'art. G, B par. 2 del trattato di Maastricht e dall'art. 2 co. 2 del trattato di Amsterdam.

Codice della pubblicità

interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell'ambiente;

m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della

salute;

sviluppo delle culture degli Stati membri;

r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne ³.

4. (ex 3 A). 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile ⁴.

³ Questo articolo è stato così modificato dall'art. G, punto 3 del trattato di Maastricht e dall'art. 2 co. 3 del trattato di Amsterdam.

⁴ Questo articolo è stato così modificato dall'art. G, B par. 4, del trattato di Maastricht e dall'art. 2 co. 20 del trattato di Amsterdam